l'onorevole Sandrini, non si tratta delle questioni relative alla liquidazione delle pensioni, si tratta unicamente di quelle controversie, che eventualmente sorgessero, riguardanti l'iscrizione alla Cassa e il pagamento dei contributi.

Quanto alla liquidazione delle pensioni, rimane ferma la regola generale che tale liquidazione è fatta dal Consiglio di amministrazione, e che contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione è ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Corte dei conti. E confido che anche questa osservazione concorra a persuadere l'onorevole Sandrini che, anche nel presente disegno di legge, tutti i diritti degli impiegati sono ben salvaguardati.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 11.

(*È approvato*).

Art. 12.

« Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità è calcolato per intero agli effetti della pensione o della indennità.

« Durante tale periodo di tempo i contributi degli enti e quelli personali sono liquidati sullo stipendio goduto dall'iscritto all'atto del collocamento in aspettativa o in disponibilità, ma l'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale, in proporzione dello stipendio effettivamente corrisposto durante la interruzione di servizio.

« Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato.

« Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese agli iscritti presso il Monte-pensioni degli insegnanti elementari e la Cassa di previdenza dei sanitari ».

PEANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO. Approvo pienamente la disposizione di quest'articolo, perchè provvede ad una lacuna della legge, e domando che essa, come a mio parere non è dubbio, sia applicata anche a quegli impiegati che sono stati collocati in aspettativa, dopo che già erano inscritti alla Cassa. È una semplice osservazione che entra nello spirito della legge, e che io faccio per eliminare possibili questioni di interpretazione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Se ne terrà conto nel regolamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 12.

(*È approvato*).

Art. 13.

« La Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, durante la carriera degli iscritti alla Cassa, all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

« Esercita inoltre, a mezzo di propri funzionari, un'assidua vigilanza presso gli uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa, nonchè degli altri Istituti di previdenza, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti agli Istituti medesimi ».

(*È approvato*).

Art. 14.

« Con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto alla ricostituzione ed al funzionamento dell'Ufficio della Cassa, in correlazione cogli altri Uffici dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

« Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, che avrà effetto dal 1º gennaio 1914, il Governo del Re provvederà al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi relative al trattamento di riposo degli impiegati dei comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali per i servizi municipalizzati; provvederà inoltre alla compilazione e pubblicazione del regolamento ».

(*È approvato*).

Vi è ora un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Tommaso Mosca insieme con gli onorevoli: Berti, Miari, Landucci, Valvassori-Peroni, Ginori-Conti, Brandolini, Di Caporiacco, De Giovanni, Agnini, Indri, Pozzi, Arrigoni, Stoppato, Taverna, Pucci, Schiavon, Gallenga, Bertini, Mauro, Buonini, Cotugno, Longinotti, Manzoni, Venceslao Amici, Di Mirafiori, Lombardi, Molina, Dell'Acqua, Tovini, Saraceni, Cimorelli, Di Robilant, Dore, Tassara, Di Saluzzo, Manfredi, Alessio, Battelli, Buccelli, Magliano, Bernardini, Beltrami, Nunziante, Giacomo Ferri, Roberti, Borromeo, Brezzi, Sighieri, Faustini, Casalegno, De Vito, Cannavina, Congiu, Micheli, Negrotto, Storoni, Speranza, Dentice e Callaini: